

SERVIZIO RIFIUTI E BONIFICHE
OSSERVATORIO PROVINCIALE SUI RIFIUTI

DETERMINAZIONE N. 1509
del 10/12/2020

PROPOSTA N. 1696 / 2020

OGGETTO: MODIFICA EX ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI IN VIA MEGOLO, 43 AD ANZOLA D'OSSOLA (VB), IN CAPO ALLA SOCIETA' FILMS S.P.A..

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- L'istruttoria concernente l'intervento in oggetto è stata assegnata al Servizio Rifiuti e Bonifiche, giusta la D.D. dell'ex V Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 1573 del 29/10/2015 "Organizzazione del Settore V Strutturazione dei Servizi, assegnazione del personale agli Uffici ed individuazione dei Responsabili dei Servizi e dei procedimenti" e s.m.i..
- Il Responsabile del Procedimento, Ing. Claudio Giannoni, con la collaborazione dell'istruttore *ad hoc* individuato, Ing. Filippo Ferrari, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 ha ultimato l'iter istruttorio ed ha proposto l'adozione di un provvedimento conclusivo favorevole, trasmettendo tale proposta al Dirigente attraverso il sistema informatico di gestione degli atti amministrativi in uso nell'Ente.
- Nella Proposta di cui al punto precedente la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Visto:

- La L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i..
- Il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i..
- Il Decreto del Presidente di questa Provincia n. 75 del 06/11/2020 avente per oggetto "Incarichi di Direzione dell'Ente".
- La D.D. dell'ex V Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 1573 del 29/10/2015 "Organizzazione del Settore V. Strutturazione dei Servizi, assegnazione del personale agli Uffici ed individuazione dei Responsabili dei Servizi e dei procedimenti" e s.m.i..
- La Proposta di conclusione del procedimento n. 1696 del 09/12/2020, formulata dal Responsabile del Procedimento.

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- 1 Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
- 2 Di approvare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto di modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti speciali pericolosi ubicato in Via Megolo, 43 in Comune di Anzola d'Ossola (VB) in capo alla Società FILMS S.p.A. e, pertanto, di approvare e rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la Proposta n. 1696 del 09/12/2020, formulata dal Responsabile del Procedimento, che diviene parte integrante e sostanziale del presente atto.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

IL DIRIGENTE
COSTA ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L. n. 82/2005 e s.m.i.)

PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA
SETTORE II
Opere Pubbliche
Ambiente e Georisorse

**Al Dirigente del Settore II
Sede**

Servizio Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Rifiuti
telefono 0323 4950239 - fax 0323 4950274
e-mail: protocollo@cert.provincia.verbania.it

PROPOSTA DI CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

N.	1696	DEL	09/12/2020
----	------	-----	------------

Oggetto: MODIFICA EX ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI IN VIA MEGOLO, 43 AD ANZOLA D'OSSOLA (VB), IN CAPO ALLA SOCIETA' FILMS S.P.A..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale del Settore SG provinciale n. 407 del 28/03/2017 è stata rilasciata in capo alla Società FILMS S.p.A. l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti R12-R13-R4 ubicato in Via Megolo, 43 ad Anzola d'Ossola (VB).
- Con nota ns. prot. n. 16834 del 18/07/2017 sono state accettate le garanzie finanziarie relative all'esercizio dell'impianto in oggetto.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1890 del 21/12/2017 è stata modificata la D.D. n. 407/2017 sopra richiamata.

Preso atto che:

- Con nota del 04/06/2020, acquisita con ns. prot. n. 8900 del 06/06/2020, la Società FILMS S.p.A. ha trasmesso al Servizio scrivente istanza di modifica ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'autorizzazione dell'impianto in oggetto.
- Con nota ns. prot. n. 9588 del 16/06/2020 il Servizio scrivente ha comunicato alla Società in indirizzo che il procedimento in oggetto sarebbe stato avviato solo a ricevimento di una propedeutica e vincolante espressione formale del Servizio Georisorse-VIA-Energia provinciale, dalla quale si evincesse la non necessità di sottoporre le modifiche impiantistiche proposte ad un procedimento di verifica di VIA ex L.R. 40/98 e s.m.i..
- Con nota prot. n. 10157 del 25/06/2020 il Servizio Georisorse-VIA-Energia provinciale ha comunicato di ritenere che le modifiche di cui all'istanza sopra citata non debbano essere assoggettate alle disposizioni di cui alla L.R. 40/98 e s.m.i..
- Con nota del 08/07/2020, ns. prot. n. 11182 del 07/07/2020, la Società FILMS S.p.A. ha trasmesso documentazione integrativa spontanea all'istanza sopra citata ns. prot. n. 8900 del 06/06/2020.
- Con nota ns. prot. n. 13750 del 13/08/2020 il Servizio scrivente ha comunicato ai Soggetti interessati l'avvio del procedimento relativo all'istanza di cui al precedente punto, fissando in data 25/09/2020 il termine per le amministrazioni coinvolte per rendere le proprie determinazioni relative alla decisione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera c) della L. 241/90 e s.m.i., convocando contestualmente l'eventuale prima seduta della relativa Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-bis, c. 2, lettera d) della L. 241/90 e s.m.i. in data 05/10/2020 e fissando un sopralluogo presso l'impianto in data 25/08/2020.

- In data 25/08/2020 è stato svolto un sopralluogo presso l'impianto, i cui esiti sono riassunti nel Verbale di sopralluogo n. 4/2020 del 25/08/2020.
- Con nota del 10/11/2020, ns. prot. n. 19084 del 11/11/2020, la Società FILMS S.p.A. ha trasmesso documentazione integrativa spontanea all'istanza sopra citata ns. prot. n. 8900 del 06/06/2020.
- Quale istruttore tecnico del procedimento in oggetto è stato individuato l'Ing. Filippo Ferrari.

Considerato che, in esito alla nota ns. prot. n. 13750 del 13/08/2020, è stata redatta la relazione istruttoria interna dell'Ufficio Rifiuti provinciale prot. n. 19632 del 19/11/2020, esprimente parere favorevole con prescrizioni all'approvazione dell'istanza in oggetto.

Considerati quindi acquisiti gli atti di assenso, anche implicito, necessari ad adottare la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi.

Considerato in particolare quanto definito dal Segretario Generale della Provincia del Verbano Cusio Ossola con nota ns. prot. n. 19442 del 20/04/2012, in cui lo stesso Segretario dà atto ed esplicita che i procedimenti elencati dalla Circolare n. 3/ASC/AMD/SRI prot. n. 3492/DB0500 del 19/03/2012 del Presidente della Giunta della Regione Piemonte sono esclusi dalle competenze dei SUAP e devono essere gestiti, con responsabilità del procedimento di cui alla L. 241/1990 e s.m.i., dagli Uffici preposti dell'attuale Settore II della Provincia del V.C.O..

Visto:

- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..
- La L.R. n. 1 del 10/01/2018 e s.m.i..
- La L.R. 44/00 e s.m.i. in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali.
- La D.G.R. Piemonte n. 44-2493 del 19/03/2001.
- La L. 241/90 e s.m.i..
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali".
- Il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..
- Il Decreto del Presidente di questa Provincia n. 75 del 06/11/2020 avente per oggetto "Incarichi di Direzione dell'Ente".
- La D.D. dell'ex V Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 1573 del 29/10/2015 "Organizzazione del Settore V. Strutturazione dei Servizi, assegnazione del personale agli Uffici ed individuazione dei Responsabili dei Servizi e dei procedimenti" e s.m.i..

Tutto ciò premesso, preso atto e considerato ed avendo verificato la sussistenza di tutti i requisiti necessari, ritiene che sia possibile concludere il procedimento in oggetto e pertanto

PROPONE

- 1 Di prendere atto delle risultanze della Conferenza di Servizi ex art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i. relativa al procedimento in oggetto.
- 2 Di dare atto, in esito a quanto espresso al precedente punto 1 ed a tutti gli aspetti di cui sopra preso atto e considerato, della sussistenza di tutte le condizioni necessarie e vincolanti al fine di concludere con esito positivo il procedimento in oggetto.
- 3 Di modificare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale del Settore SG provinciale n. 407 del 28/03/2017 e s.m.i., in capo alla Società FILMS S.p.A. con sede legale in Via Megolo, 43 ad Anzola d'Ossola (VB),

autorizzando la gestione dell'impianto di recupero di rifiuti speciali pericolosi, ubicato in Via Megolo, 43 in Comune di Anzola d'Ossola (VB), come richiesto dalla stessa Società con l'istanza acquisita con ns. prot. n. 8900 del 06/06/2020 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 4 Di dare atto che la modifica di cui al precedente punto 3 consiste nella variazione dell'elenco dei codici EER trattabili in impianto.
- 5 Di dare atto che la validità dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto, rilasciata in capo alla Società FILMS S.p.A. con la sopra richiamata Determinazione Dirigenziale del Settore SG provinciale n. 407/2017 e s.m.i., permane invariata e pertanto valida sino al giorno 27/03/2027.
- 6 Di richiamare integralmente, per quanto non in contrasto e fatto salvo quanto disposto con la presente Determinazione, tutte le disposizioni e le prescrizioni relative all'impianto in oggetto in capo alla Società FILMS S.p.A. di cui alla citata Determinazione Dirigenziale n. 407/2017 e s.m.i..
- 7 Di disporre che la Società FILMS S.p.A. dovrà provvedere, entro il termine vincolante di 30 (trenta) giorni a far data dal provvedimento finale conseguente alla presente Determinazione conclusiva del procedimento, a presentare al Servizio scrivente l'adeguamento delle garanzie finanziarie dell'impianto in relazione alle modifiche dell'autorizzazione di cui ai precedenti punti 3 e 4, in conformità a quanto disposto in merito dalla D.G.R. 19 marzo 2001, n. 44-2493 della Regione Piemonte.
- 8 Di subordinare e vincolare l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio della variante gestionale dell'impianto in oggetto di cui ai precedenti punti 3 e 4 alla comunicazione da parte del Servizio scrivente alla Società FILMS S.p.A., con specifica nota in merito, dell'accettazione delle garanzie finanziarie di cui al precedente punto 7.
- 9 Di dare atto che qualsiasi ulteriore ed eventuale modifica gestionale o progettuale dell'impianto dovrà essere oggetto di istanza di variante ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano i presupposti di applicazione, fatti salvi i disposti in materia di VIA qualora applicabili.
- 10 Di dare atto che la presente Determinazione potrà essere modificata e/o integrata da eventuali ulteriori prescrizioni/disposizioni che si rendessero necessarie, anche in considerazione di sopravvenute esigenze normative e/o di pianificazione in merito.
- 11 Di dare atto che la presente Determinazione fa salvo il conseguimento dei provvedimenti autorizzativi/pareri/nulla osta o altri atti di analoga natura da parte degli organi competenti in ordine a vincoli di natura pubblicistica e/o comunque necessari all'esercizio dell'attività in oggetto che esulano dalla stessa presente Determinazione, anche derivanti/conseguenti a quanto disposto dalla stessa, la quale è riferita e relativa esclusivamente ai disposti di competenza legati al procedimento in oggetto.
- 12 Di dare atto che è fatta salva l'applicazione da parte dei Soggetti competenti di tutte le disposizioni normative applicabili all'impianto in oggetto in relazione alle relative competenze specifiche.
- 13 Di dare atto che l'inosservanza di quanto disposto e prescritto con la presente Determinazione, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, comporterà l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nel rispetto di quanto disposto dall'art. 254 del medesimo Decreto.
- 14 Di trasmettere alla Società FILMS S.p.A., con sede legale in Via Megolo, 43 ad Anzola d'Ossola (VB), il provvedimento finale informatico sottoscritto con firma digitale conseguente alla presente Determinazione conclusiva del procedimento, previo assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

- 15 Di trasmettere il provvedimento finale informatico sottoscritto con firma digitale conseguente alla presente Determinazione conclusiva del procedimento a tutti i Soggetti interessati dal procedimento in oggetto¹⁾.
- 16 Di comunicare i dati inerenti l'autorizzazione in oggetto al Catasto rifiuti attraverso i sistemi informatici regionali esistenti, ai sensi dell'art. 208, comma 17-bis e comma 17-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 17 Di trasmettere altresì il provvedimento finale informatico sottoscritto con firma digitale conseguente alla presente Determinazione conclusiva del procedimento al Corpo di Polizia Provinciale, per opportuna conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Claudio Giannoni

¹⁾ Comune di Anzola d'Ossola; ASL VCO; A.R.P.A. Piemonte; Regione Piemonte Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale; Settore II della Provincia del VCO - Ufficio Scarichi ed Ufficio AUA-Emissioni-Oli Minerali; Consorzio Rifiuti del VCO.

Allegato A) alla Proposta conclusiva del procedimento n. 1696 del 09/12/2020

PRESCRIZIONI

- 1 La gestione dell'impianto in oggetto, per quanto non in contrasto con quanto di seguito riportato, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla Determinazione

Dirigenziale n. 407 del 28/03/2017 e s.m.i., che si intendono integralmente richiamate, per quanto compatibili nonché nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e dei contenuti, coerenti con le stesse, di cui alla documentazione tecnica presentata dalla Società FILMS S.p.A. in allegato all'istanza acquisita con ns. prot. n. 8900 del 06/06/2020, successivamente integrata con note del 08/07/2020, ns. prot. n. 11182 del 07/07/2020, e del 11/11/2020, ns. prot. n. 19048 del 11/11/2020, che, in copia vistata digitalmente dal Responsabile del Procedimento, è trasmessa alla Società contestualmente al provvedimento finale conseguente alla Determinazione conclusiva del procedimento e dovrà essere custodita, unitamente allo stesso atto, presso l'impianto in oggetto.

- 2 La Società FILMS S.p.A. è autorizzata a svolgere presso l'impianto ubicato in Via Megolo, 43 ad Anzola d'Ossola (VB) l'attività di recupero (R4-R12-R13) di rifiuti speciali pericolosi nel rispetto dei codici EER, dei quantitativi massimi e delle modalità di stoccaggio indicati nella sottostante *Tabella 1*, nonché nel rispetto delle rispettive aree di stoccaggio definite nell'ambito della planimetria di impianto contenuta nella relazione tecnica datata luglio 2016, allegata all'istanza acquisita con ns. prot. n. 18521 del 08/08/2016.

Tabella 1

CODICI EER	ATTIVITA' DI RECUPERO	DESCRIZIONE	QUANTITATIVO MASSIMO DI STOCCAGGIO	MODALITA' DI STOCCAGGIO	QUANTITATIVO MASSIMO DI TRATTAMENTO ANNUO
12.01.18*	R12-R4	Fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	1.500 Kg	fusti su bacino di contenimento	70 tonn
16.03.03*	R13	Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose (polveri e particolato di materiali non ferrosi) <u>Prodotti da trattamento R12 presso l'impianto</u>	1.500 Kg	fusti	

- 3 Possono essere utilizzate delle modalità di stoccaggio dei rifiuti analoghe a quelle indicate al precedente punto 1 purché siano rispettati i disposti di cui alla D.C.I. del 27/07/1984 ed i quantitativi di stoccaggio indicati nella *Tabella 1*, nonché i criteri gestionali disposti dall'atto autorizzativo e dalle specifiche normative di settore.

La capacità massima complessiva di stoccaggio rifiuti è pari a 3 tonn di rifiuti speciali pericolosi.

In impianto è inoltre gestito un deposito temporaneo ex art. 183, c. 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di rifiuti speciali pericolosi CER 19.02.07* derivanti dall'attività di trattamento R12-R4 per un quantitativo massimo pari a 1.000 litri.

4 Messa in riserva (R13) e stoccaggio rifiuti – stoccaggio MPS

- a I contenitori di stoccaggio di rifiuti e EOW dovranno essere individuati da specifica cartellonistica riportante il codice EER del rifiuto o l'indicazione della EOW presente.
- b Lo stoccaggio di rifiuti e EOW dovrà avvenire garantendo costantemente la netta distinzione tra i medesimi.
- c Lo stoccaggio dei rifiuti non dovrà essere in nessun caso effettuato in aree esterne al locale in oggetto.
- d È fatto divieto di miscelare tra loro i diversi EER di cui alla *Tabella 1*.
- e I diversi rifiuti (EER) devono essere stoccati in modo che gli stessi siano fisicamente e facilmente distinguibili.
- f I rifiuti stoccati in messa in riserva R13 devono essere destinati ad impianti che ne attuino l'effettivo recupero degli stessi; eventuali conferimenti ad impianti di sola ulteriore messa in riserva R13 è

consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica degli stessi.

- g Deve essere garantito il completo confinamento dei rifiuti all'interno delle rispettive aree destinate allo scopo, evitando in modo assoluto le dispersioni degli stessi o la diffusione di effluenti.
- h La messa in riserva R13 dei rifiuti non può avvenire per un periodo superiore ad un anno a far data dalla presa in carico degli stessi.

5 Trattamento R12 - R4

- a Presso l'impianto può essere svolta l'attività di trattamento R4 - R12 di rifiuti speciali pericolosi EER 12.01.18* "fanghi metallici" finalizzata alla separazione, mediante essiccazione in forno, della frazione oleosa contenuta nei fanghi dalla frazione costituita da polveri di metallo duro. Dal processo di essiccazione possono originarsi esclusivamente o una EOW costituita da polvere di metallo duro (da trattamento R4) utilizzabile direttamente per la preparazione di miscele per la produzione di componenti in metallo duro o rifiuti pericolosi di cui al codice EER 16.03.03* (da trattamento R12) costituiti da polveri di metallo duro; quale frazione residuale del processo di recupero R4 - R12 sopra descritto si genera il rifiuto pericoloso EER 19.02.07*.
- b Le polveri prodotte possono essere classificate EOW solo qualora posseggano tutti i requisiti chimici, fisici e merceologici tali da renderle utilizzabili direttamente quale materia prima da utilizzarsi per la preparazione di miscele per la produzione di beni in metallo duro.
In particolare la EOW prodotta deve possedere i seguenti requisiti:
 - contenuto minimo di tungsteno metallico pari al 65,7%
 - tenore di ossigeno < 0,5%
 - presenza di silicio < 0,01%
 - assenza di oli residui
 - eventuale presenza di cobalto e altri metalli in percentuali variabili.
- c Le polveri prodotte, qualora non classificate EOW di cui al precedente punto, possono essere identificate con il codice EER 16.03.03* solo qualora sia accertata l'assenza di olio residuo nelle stesse mediante analisi di laboratorio (UNI-EN 14039).
- d La frequenza delle analisi sulle polveri ottenute dal trattamento dovrà essere tale da garantire l'esecuzione di almeno una analisi ogni distinto lotto prodotto/trattato, intendendo per singolo lotto la quantità di polveri prodotte corrispondente ad ogni fusto di rifiuti in ingresso da max 220 l. Detta analisi dovrà essere condotta su un campione prelevato in modo da essere oggettivamente rappresentativo dell'intero lotto.
- e Gli esiti delle analisi volte a verificare le caratteristiche merceologiche delle EOW e gli esiti delle analisi volte a certificare l'assenza di olio residuo nelle polveri codice EER 16.03.03*, dovranno essere conservati presso l'impianto e resi disponibili in caso di richiesta da parte delle Autorità di controllo.
- f Dovrà essere garantita la completa tracciabilità del processo di trattamento generante ciascun lotto di rifiuti EER 16.03.03* / EOW mediante conservazione presso l'impianto di tutta la documentazione, raccolta in modo organizzato, attestante il medesimo processo, riferita anche ai certificati analitici di cui al punto precedente; tale documentazione dovrà essere sempre disponibile in caso di richiesta da parte delle Autorità di controllo.
- g Il trattamento dei rifiuti può essere svolto esclusivamente all'interno del locale in oggetto.

6 Deve essere accertata a cura del Responsabile Tecnico dell'impianto la compatibilità chimico/fisica dei rifiuti conferiti presso l'impianto in oggetto, indicati nella precedente Tabella 1, attraverso ispezioni visive e/o attraverso l'acquisizione di idonei certificati analitici prodotti dal produttore degli stessi rifiuti.

7 In caso di variazione del Responsabile Tecnico dell'impianto deve esserne data tempestiva comunicazione al Servizio scrivente, all'A.R.P.A. Piemonte Dipartimento del Nord Est ed al Comune di Anzola d'Ossola. Tale figura professionale, responsabilmente e discrezionalmente individuata dalla

Società FILMS S.p.A., deve essere in possesso di caratteristiche professionali e di esperienza idonee a garantire la completa, corretta ed efficiente gestione dell'impianto in tutte le sue parti e funzioni.

- 8 Deve essere apposta adeguata cartellonistica in posizione ben visibile all'ingresso dell'impianto in oggetto, nella quale sia riportata la denominazione del Soggetto titolare dell'autorizzazione, l'indicazione del tipo di attività svolta, gli estremi del relativo atto autorizzativo ed i nominativi con recapito telefonico lavorativo del Responsabile Tecnico e del Titolare dell'impianto stesso.
- 9 Deve essere garantito il divieto d'accesso all'area interessata dall'attività in oggetto da parte di persone non autorizzate.
- 10 Nell'eventualità si verificassero incidenti all'impianto, tali da recare danni all'ambiente e/o alla salute, è fatto obbligo alla Società FILMS S.p.A. di darne tempestiva comunicazione alle Autorità competenti in ottemperanza alle disposizioni legislative applicabili in materia e di adottare immediate azioni volte alla limitazione ed alla circoscrizione del danno stesso.
- 11 La gestione dell'impianto in oggetto e la manipolazione dei rifiuti di cui al precedente punto 2 dovranno essere svolte nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi.
- 12 Devono essere adottati efficaci ed idonei provvedimenti, in caso di necessità, al fine di evitare il diffondersi di eventuali polverosità o di emissioni odorigene o di effluenti liquidi o gassosi indotti dall'attività di recupero di rifiuti di cui in oggetto.
- 13 Deve essere costantemente garantito il completo contenimento dei rifiuti trattati e/o generati dall'impianto all'interno della struttura del medesimo, evitando la dispersione dei medesimi e la diffusione di effluenti correlati all'esterno della stessa struttura e delle aree dedicate allo scopo.
- 14 Il personale addetto alla gestione dell'impianto deve essere validamente formato al servizio.
- 15 Manutenzione impianto
 - a Deve essere garantita nel tempo, da parte della Società FILMS S.p.A., l'adeguata funzionalità ed efficienza dell'impianto in oggetto in tutte le sue parti, strutture e componenti, garantendo altresì il corretto esercizio dell'impianto nelle finalità dello stesso e preservando costantemente la tutela della salute e dell'ambiente in relazione all'attività di recupero rifiuti svolta. In particolare dovrà essere garantito il mantenimento in buono stato della pavimentazione dell'impianto, l'impermeabilizzazione della fossa di stoccaggio e contenimento degli oli e delle canalette di raccolta di eventuali sversamenti accidentali di rifiuti liquidi.
 - b Devono essere sempre garantite le condizioni di sicurezza dell'impianto.
 - c E' obbligo da parte della Società FILMS S.p.A. il rispetto dei limiti massimi di emissione sonora previsti per il sito in questione.

16 Chiusura impianto

- a In ordine all'eventuale cessazione dell'attività la Società FILMS S.p.A. dovrà darne specifica comunicazione in merito al Servizio Rifiuti e Bonifiche provinciale, ad A.R.P.A. Piemonte Dipartimento del Nord Est, al Comune di Anzola d'Ossola ed all'ASL VCO, in tempo utile rispetto alla validità dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto.
- b La comunicazione di cessazione dell'attività, di cui al precedente punto a, dovrà essere corredata da uno specifico Piano di Chiusura riportante attività e tempi di attuazione per il ripristino dello stato dei luoghi oggetto dell'attività dell'impianto, in relazione alla destinazione d'uso dell'area; il Piano di Chiusura potrà eventualmente essere oggetto di integrazioni e/o prescrizioni in esito al relativo giudizio espresso dal Servizio scrivente, sentiti in merito gli Enti di cui sopra.
- c Le attività relative alla chiusura dell'impianto dovranno concludersi nel minor tempo tecnico possibile e, comunque, entro la scadenza dell'autorizzazione, salvo eventuali motivate e concordate proroghe concesse in ambito di valutazione del Piano di Chiusura di cui al precedente punto b. In ogni caso è

vietata la presenza di rifiuti residui connessi all'attività in oggetto oltre i termini di validità dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

- d A conclusione dei lavori relativi alla cessazione dell'attività dovrà esserne data comunicazione al Servizio scrivente, ad A.R.P.A. Piemonte Dipartimento del Nord Est, ad ASL VCO ed al Comune di Anzola d'Ossola corredata da una relazione tecnica attestante i lavori svolti, da idonei elaborati tecnici e da adeguata documentazione fotografica; la Società FILMS S.p.A. dovrà inoltre attuare eventuali ulteriori attività ad integrazione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi svolti che le Autorità competenti di cui sopra giudicheranno, nel caso, necessarie a completamento dei lavori stessi.

17 Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche

- a Il rispetto dei contenuti del Piano di prevenzione e di gestione presentato dalla Società in oggetto e delle prescrizioni dettate in merito dovrà essere garantito a far data dall'inizio dell'attività di recupero in oggetto.
- b Dovrà essere scrupolosamente rispettato quanto riportato nel "Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne" – datato luglio 2016, e mantenuta in condizioni di pulizia la canalina impermeabilizzata posta nella zona di accesso al locale produttivo.
- c Non dovranno avvenire operazioni di lavaggio mezzi che possano originare sversamenti di sostanze potenzialmente inquinanti o scarichi di acque reflue industriali.
- d Dovranno essere sempre presenti presso l'insediamento produttivo materiali contenitivi ed assorbenti utilizzabili come primo intervento in caso di sversamenti accidentali.
- e Eventuali rifiuti derivanti dalle operazioni di prevenzione di fenomeni di inquinamento delle acque meteoriche dovranno essere smaltiti conformemente a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di rifiuti.
- f Il personale addetto dovrà essere adeguatamente formato ed informato in merito alle operazioni di prevenzione e gestione delle acque meteoriche.

18 Emissioni in atmosfera (Codice provinciale identificativo dello stabilimento: 103002/16)

- a La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata a Provincia, Comune ed ARPA territorialmente competenti con almeno 15 giorni di anticipo.
- b Il termine per la messa a regime dell'impianto è di 30 giorni dalla data di avviamento.
- c La Ditta deve far effettuare un rilevamento delle emissioni in uno dei dieci giorni di marcia controllata dell'impianto, successivi alla messa a regime, comunicando la data di detto controllo con almeno 15 giorni di anticipo alle Autorità di cui sopra e trasmettendo alle stesse i risultati delle analisi.
- d Dovrà essere eseguito almeno n. 1 autocontrollo con cadenza triennale, nelle più gravose condizioni di esercizio, verificando tutti i parametri contenuti nella Tabella A1 allegata alla presente Determinazione conclusiva, della quale costituisce parte integrante e sostanziale. Di tali autocontrolli dovrà essere data comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio. I risultati dei rilevamenti effettuati devono essere trasmessi a Provincia, Comune ed ARPA territorialmente competenti.
- e Dovranno in ogni caso essere costantemente rispettati i valori di "Limite emissione" di cui alla Tabella A1 allegata alla presente Determinazione conclusiva, della quale costituisce parte integrante e sostanziale. I "Parametri descrittivi" riportati nella stessa tabella sono da considerarsi quali elementi indicativi caratteristici delle emissioni in atmosfera in questione, ai quali le strutture e le condizioni di esercizio degli impianti devono essere coerenti.
- f In concomitanza agli autocontrolli prescritti al punto d), dovrà essere effettuata, a titolo conoscitivo, relativamente al punto di emissione E7, anche l'analisi relativa al parametro COV. I risultati di tali rilevamenti devono essere trasmessi a Provincia, Comune e ARPA territorialmente competenti.

- g Nel punto di emissione E7, contestualmente alla messa in esercizio, dovrà essere installato un sistema di registrazione connesso alle sonde di misura dell'ossigeno nel post combustore e della temperatura nella camera primaria e nel post combustore.
- h Nel punto di emissione E8, come sistema di controllo, contestualmente alla messa in esercizio, dovrà essere installato un manometro differenziale (per mantenere in efficienza il sistema di filtrazione).
- i L'impianto deve essere gestito in ottemperanza a modalità e caratteristiche tecniche di cui agli elaborati tecnici allegati all'istanza, fatte salve le prescrizioni e le disposizioni scaturite nell'ambito del procedimento in oggetto.
- j Deve essere predisposto un idoneo punto di campionamento in sicurezza sui camini degli impianti per le attività di controllo delle emissioni di cui al procedimento in oggetto.
- k In generale, tutte le attività dovranno essere condotte in maniera tale da limitare le emissioni diffuse.
- l Il provvedimento autorizzativo finale favorevole o copia conforme dello stesso deve essere sempre conservato, unitamente a copia della relativa documentazione tecnica, presso lo stabilimento in oggetto, a disposizione degli organismi di controllo.

TABELLA A1
QUADRO RIEPILOGATIVO DEI PUNTI DI EMISSIONE

STABILIMENTO: FILMS S.P.A.								CODICE STABILIMENTO: 103002/16			
Parametri descrittivi								Limiti emissione			
Punto di emissione	Provenienza	Portata media [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Frequenza	Temp [°C]	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento	Durata emissioni [h/giorno]	Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[g/h]
E7	Essiccazione	1.250	discontinua	700	8,5	0,3	condensatore + postcombustore (> 920°C)	12	polveri totali	5	6,9
									NOx	150	213,5
									HCN	5	6,3
									Isocianati	5	6,3
									CO	100	125,0
E8	Aspirazione fase scarico vassoi	1.500	discontinua	ambiente	8,5	0,15	ciclone + filtro a cartucce	8	polveri totali	10	15,0